
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
REGIONI ORDINARIE**

*Relazione a cura di Enrico Righi*

*Note di sintesi a cura di Francesca Casalotti, Ilaria Cirelli, Beatrice Pieraccioli e Enrico Righi*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

**Sentenza:** n. 174 del 20 giugno 2017

**Materia:** Pesca, Caccia

**Parametri invocati:** artt. 3, 23, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** artt. 55, 65, 66, commi 1 e 2, 68, comma 1, 69, comma 2, e 71 della legge della Regione Veneto 27 giugno 2016, n. 18 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport)

**Esito:**

- 1) illegittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1;
- 2) illegittimità costituzionale dell'art. 65;
- 3) illegittimità costituzionale dell'art. 66, commi 1 e 2;
- 4) illegittimità costituzionale del comma 3-bis dell'art. 20 della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), inserito dall'art. 69, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2016, limitatamente alle parole «e del fucile»;
- 5) illegittimità costituzionale dell'art. 71;
- 6) non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1.

**Estensore nota:** Beatrice Pieraccioni

### Sintesi


Le norme impugnate, ad eccezione dell'art. 71, modificano alcune disposizioni delle leggi regionali 28 aprile 1998, n. 19 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto), e 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio).

L'impugnato art. 55 deve ritenersi censurato esclusivamente con riferimento al comma 1, che aggiunge il comma 1-ter all'art. 9 della legge regionale n. 19 del 1998 e dispone che la Regione può stabilire, nelle acque non oggetto di concessione, «eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale».

Con riferimento alla censura relativa all'art. 23 Cost., la questione è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il carattere relativo della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. permette di ritenere che spetta all'autorità amministrativa un ampio margine nella delimitazione della fattispecie impositiva e, tuttavia, resta ferma la necessità della fonte primaria, che non può essere relegata «sullo sfondo», né essere formulata quale prescrizione normativa «in bianco» (sentenza n. 83 del 2015; nello stesso senso, sentenza n. 69 del 2017). La norma primaria deve dunque stabilire, anche se non in dettaglio, i contenuti e i modi «dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini» (sentenze n. 83 del 2015 e n. 115 del 2011).

La riserva di legge dell'art. 23 Cost. esige che la norma rechi la fissazione di «sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa»

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2017</p> <p>Enrico Righi – Regione Toscana</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

(sentenza n. 350 del 2007 e, nello stesso senso, sentenza n. 105 del 2003) e definisca chiaramente «la concreta entità della prestazione imposta» (ex plurimis, le richiamate sentenze n. 69 del 2017, n. 83 del 2015, n. 115 del 2011).

Tali principi non sono rispettati dalla disposizione regionale in esame, che contiene la sola previsione del potere attribuito alla Giunta regionale di stabilire, con proprio provvedimento, ulteriori oneri per i non residenti in Veneto. È dunque chiara l'indeterminatezza del contenuto della prestazione, ancora più in considerazione dell'impossibilità di desumere, anche implicitamente, i criteri direttivi che dovrebbero orientare la discrezionalità della Giunta regionale nell'attuazione della disposizione impugnata. Tale indeterminatezza, anche alla luce dei lavori preparatori, porta a ritenere che si tratti di una fattispecie impositiva. Da qui discende il contrasto della norma in esame con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost.

Le altre disposizioni impugnate modificano o integrano la legge regionale n. 50 del 1993, in materia di caccia.

Il censurato art. 65 inserisce i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 14 della legge regionale n. 50 del 1993. Il combinato disposto dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quinquies del richiamato art. 14 consente, a determinate condizioni indicate dalla disposizione stessa, che la caccia sia esercitata in altra forma rispetto a quella per cui si è previamente optato. Per questa ragione, secondo il ricorrente, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio del 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che non consente di cumulare le diverse forme di esercizio venatorio, nonché con la disciplina sanzionatoria disposta dagli artt. 31, comma 1, lettera a), e 32, comma 4.


La questione è fondata.

La materia della caccia, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema. Tale legge stabilisce il punto di equilibrio tra «il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale» e «l'interesse [...] all'esercizio dell'attività venatoria» (sentenza n. 4 del 2000); conseguentemente, i livelli di tutela da questa fissati non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale (da ultimo, sentenze n. 139 e n. 74 del 2017).

L'art. 12 della legge n. 157 del 1992 dispone che la caccia può essere praticata in via esclusiva in una delle forme dalla stessa previste, al fine di preservare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. In considerazione di tale ratio della norma statale, la legge regionale può intervenire su detto profilo della disciplina esclusivamente innalzando il livello della tutela (sentenze n. 139 del 2017 e n. 278 del 2012).

La disposizione impugnata, permettendo, sia pure limitatamente, una forma di attività venatoria diversa da quella per cui si è optato in via generale, viola dunque la norma interposta ed è costituzionalmente illegittima.

L'impugnato art. 65 introduce anche il comma 1-quater nell'art. 14 della legge regionale n. 50 del 1993, che consente ai cacciatori, in presenza di dati requisiti, la facoltà di

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

esercitare l'attività venatoria nei confronti della fauna migratoria, per trenta giorni, in tutti gli ambiti territoriali di caccia.

La questione è fondata.

La Corte ha più volte affermato che, con l'art. 14 della legge n. 157 del 1992, il legislatore statale ha inteso circoscrivere il territorio di caccia, determinando, allo stesso tempo, «uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio» nel quale è autorizzato l'esercizio dell'attività venatoria. Tale norma statale mira, inoltre, a valorizzare il ruolo della comunità insediata in quel territorio, chiamata, attraverso gli organi direttivi degli ambiti, «a gestire le risorse faunistiche» (sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000).

La ripartizione in ambiti territoriali di caccia di dimensione ridotta, desumibile dal complessivo quadro normativo, è necessaria al fine di permettere un'attività di controllo da parte dell'amministrazione competente che, ai sensi del richiamato art. 14, comma 3, verifica periodicamente l'adeguatezza del rapporto tra i cacciatori autorizzati e la porzione di territorio interessata. È in questo contesto che si colloca la norma statale, evocata a parametro interposto, che contempla una richiesta per accedere agli ambiti territoriali di caccia della Regione nei quali il cacciatore non è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

Nella specie, la disposizione impugnata, stabilendo che l'attività venatoria nei confronti della fauna migratoria può essere svolta in ambiti di caccia diversi da quelli nei quali il soggetto è autorizzato ad accedere, senza prescrivere una richiesta preventiva all'amministrazione competente, non consente agli organi di gestione di avere contezza dei soggetti che effettivamente esercitano l'attività venatoria in quella porzione di territorio e, quindi, si pone in contrasto con la richiamata norma interposta, violando l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.


Il censurato art. 66, commi 1 e 2, modifica l'art. 18 della legge regionale n. 50 del 1993, sostituendo il comma 1 e introducendo il comma 1-bis. I nuovi commi dispongono che le Province istituiscono le zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili (comma 1) e che dette attività possono svolgersi durante tutto l'anno (comma 1-bis).

La questione avente ad oggetto la denunciata lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., da esaminare in linea preliminare, è fondata.

La Corte nello scrutinare norme di leggi regionali che prevedevano l'arco temporale durante il quale svolgere l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, ha costantemente affermato che gli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992 rimettono la definizione di tale arco temporale al piano faunistico-venatorio. Tali norme statali assicurano, così, le «garanzie procedurali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici», con conseguente divieto per la Regione di ricorrere ad una legge-provvedimento (sentenza n. 139 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 193 del 2013).

La disciplina statale fissa una regola di tutela ambientale, violata dalla disposizione regionale impugnata che è, quindi, costituzionalmente illegittima.

L'impugnato art. 68, comma 1, stabilisce: «[a]l comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “di cui ai commi 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21”

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2017</p> <p>Enrico Righi – Regione Toscana</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

sono sostituite con le parole: “di cui ai commi 5, 5-bis, 5-ter, 8, 9, 11 e 12 dell’articolo 21”».

L’art. 21 della legge regionale n. 50 del 1993 regola gli ambiti territoriali di caccia, quali strutture associative senza fini di lucro, aventi scopi di programmazione dell’esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale. Con la disposizione censurata sono state estese all’art. 24 della legge regionale n. 50 del 1993 anche le norme relative alla composizione dei comitati di gestione, di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, dell’art. 21.


Nel merito, la questione non è fondata.

La competenza legislativa residuale spettante alle Regioni in materia di caccia deve essere esercitata rispettando i livelli di tutela garantiti dalla legislazione statale fissati dalla legge n. 157 del 1992 (ex plurimis, sentenze n. 2 del 2015, n. 142 del 2013). Inoltre, questa Corte ha anche affermato che l’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 stabilisce uno standard inderogabile di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, con riferimento alla composizione degli organi direttivi (sentenze n. 124 del 2016, n. 268 del 2010 e n. 165 del 2009). Secondo tale disposizione, «negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali».

La disposizione statale mira a preservare la rappresentanza democratica delle categorie, espressione dei diversi interessi sottesi all’attività venatoria.

Il confronto della norma impugnata con quella interposta non evidenzia, tuttavia, il contrasto denunciato dal ricorrente. La prima di esse, nello stabilire i criteri di composizione del comitato direttivo dei comprensori alpini, ha infatti preservato la rappresentanza delle associazioni agricole, ambientaliste e venatorie, introducendo, quale unico elemento innovativo, la presenza negli stessi anche dei rappresentanti di associazioni venatorie riconosciute a livello regionale, mantenendo i medesimi requisiti richiesti dalla norma interposta quanto a profili organizzativi e istituzionali (art. 21, comma 5-bis, della legge n. 50 del 1993).

Detta previsione riposa, non irragionevolmente, sulla valorizzazione della particolarità dei comprensori alpini, a cui la stessa legge statale riserva peculiari forme di autonomia. L’art. 11 della legge n. 157 del 1992, nel disciplinare il regime venatorio nella zona delle Alpi, stabilisce infatti che le Regioni interessate, nel rispetto di tale legge, emanano «norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l’attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali». Il legislatore statale ha dunque stabilito, in riferimento alla zona delle Alpi, una disciplina che permette di tenere conto delle peculiari caratteristiche del territorio e della specificità delle realtà locali e di valorizzare la prossimità dei cacciatori e delle associazioni rappresentative con il territorio.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2017</p> <p>Enrico Righi – Regione Toscana</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

Il censurato art. 69, comma 2, inserisce il comma 3-bis nell'art. 20 della legge regionale n. 50 del 1993, e dispone che è ammesso «l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento».

La questione è fondata.

Le sentenze della Corte n. 139 del 2017 e n. 2 del 2015 hanno, infatti, affermato che l'attività di recupero della fauna selvatica con l'utilizzo delle armi costituisce esercizio venatorio ed è perciò soggetta ai limiti e alle garanzie previste dalla legge statale n. 157 del 1992, la quale stabilisce un livello uniforme di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

La norma regionale in esame, permettendo il recupero della fauna abbattuta o ferita, utilizzando una barca e con l'ausilio del fucile, legittima l'esercizio venatorio mediante l'utilizzo di un natante. Pertanto, anche alla luce delle sentenze da ultimo richiamate, detta norma, limitatamente alla parte in cui stabilisce che «il recupero è consentito anche con l'ausilio [...] del fucile», si pone in contrasto con lo standard di tutela fissato dall'art. 21, comma 1, lettera i), della legge n. 157 del 1992, il quale prescrive il divieto di cacciare servendosi di natanti, ed è dunque costituzionalmente illegittima.

L'impugnato art. 71, infine, introduce misure per il contenimento del cormorano (*Phalacrocorax carbo*) indicando, altresì, i soggetti abilitati ad attuare i piani di abbattimento.

La questione, in riferimento alla denunciata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., da esaminare in linea preliminare, è fondata.


La Corte, nello scrutinare disposizioni di leggi regionali che prevedevano deroghe al divieto di cacciare specie protette, con legge-provvedimento anziché con atto amministrativo, le ha ritenute in contrasto con l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 (sentenza n. 250 del 2008). In particolare, è stato sottolineato che l'autorizzazione ad abbattere specie protette in deroga, con legge regionale anziché con atto amministrativo, impedisce al Presidente del Consiglio dei ministri di esercitare il potere di annullamento di tali provvedimenti, adottati dalle Regioni, attribuitogli dalla norma statale. Detto potere, per costante giurisprudenza della Corte, è finalizzato a «garantire una uniforme e adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 250 del 2008).

Di qui la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Il citato art. 71, comma 4, è stato impugnato altresì nella parte in cui amplia l'elenco dei soggetti che possono attuare i piani di abbattimento.

La questione è fondata.

La Corte ha costantemente ritenuto che l'elenco contenuto nella disposizione statale, che identifica i soggetti abilitati all'attività di contenimento delle specie protette, ha carattere tassativo: una sua integrazione, da parte del legislatore regionale, riduce «il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente» (sentenza n. 139 del 2017; nello stesso senso, ex multis, sentenza n. 107 del 2014).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

**Sentenza:** 6 giugno 2017 n. 173

**Materia:** tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza

**Giudizio:** giudizio di legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione

**Ricorrenti:** Presidente Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 1, commi 1 e 2, e 2, della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)»

**Esito:** dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della l.r. Liguria 17/2015

**Estensore:** Francesca Casalotti

#### **Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della l.r. Liguria 17/2015 contenente modifiche in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione.


L’art. 1, commi 1 e 2, ha modificato l’art. 6 della l.r. Liguria 1/2014, introducendo nel territorio della provincia di Savona un terzo ambito territoriale ottimale (ATO), di dimensione sub-provinciale. L’art. 2 della stessa legge sostituisce poi la tabella con l’indicazione degli ATO contenuta nell’allegato A della l.r. 1/2014 e modifica l’allegato B, sostituendo l’elenco dei Comuni facenti parte dell’«ATO Centro-Ovest 1» e inserendo l’elenco dei Comuni facenti parte del nuovo «ATO Centro-Ovest 3: Provincia di Savona».

Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate eccedono le competenze regionali e violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie «tutela dell’ambiente» e «tutela della concorrenza», cui sarebbero riconducibili l’art. 147 del d.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) e l’art. 3-bis del d.l. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri non contesta il potere della Regione di definire gli ambiti territoriali ottimali, ma censura la fonte e le modalità con cui esso è stato esercitato.

A suo avviso, non sarebbe, infatti, legittimo modificare con legge regionale la dimensione degli ATO, che l’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006, e l’art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, riserverebbero alla sfera amministrativa.

La Corte ritiene la questione fondata e riconduce la disciplina degli ambiti territoriali ottimali attraverso i quali viene gestito il servizio idrico integrato alla competenza statale in materia sia di «tutela dell’ambiente» sia di «tutela della concorrenza» (sent. n. 32/2015 e n. 62/2012). Allo Stato, infatti, spetta la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio (da ultimo, sent. n. 160/2016).



	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2017</p> <p>Enrico Righi – Regione Toscana</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

Con particolare riferimento al Servizio idrico integrato, poi, la competenza in materia di tutela della concorrenza consente allo Stato di intervenire per «superare situazioni di frammentazione e [...] garantire la competitività e l'efficienza» del settore (sent. n. 32/2015 e n. 325/2010). Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la ricerca della dimensione ottimale dell'ATO, all'interno del quale viene erogato il servizio, consente di identificare «l'estensione geografica che meglio permette di contenere i costi della gestione», favorendo l'apertura del mercato in una prospettiva competitiva (sent. n. 160/2016 e sent. n. 134/2013). La normativa statale stabilisce che «i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni» le quali, «con delibera», provvedono ad individuare gli enti di governo d'ambito (art. 147, comma 1, del d.lgs. 152/2006). Alle Regioni è attribuita la facoltà di modificare la dimensione degli ATO, che tuttavia deve essere «di norma non inferiore almeno a quella del territorio provinciale» (art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011). La deroga delle dimensioni di cui alla legislazione statale è possibile, ma nel rispetto dei criteri stabiliti dalla stessa, costituiti dall'unità del bacino idrografico, dall'unicità e dall'adeguatezza della gestione (comma 2 art. 147) e purché la Regione motivi la scelta «in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni [...]» (comma 1 art. 3-bis).


Dal dato normativo si evince che la facoltà della Regione di intervenire in materie ascrivibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» e la «tutela dell'ambiente», implica la possibilità di derogare alla disciplina definita dalla legge statale sulle dimensioni ottimali degli ambiti territoriali, nel rispetto del modulo procedimentale e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la scelta compiuta in modo da garantire la controllabilità della discrezionalità esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali.

Le disposizioni impugnate, omettendo ogni riferimento ai criteri necessari per discostarsi dalla norma statale, sono lesive della normativa interposta, arrecando un vulnus alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. Inoltre, esse definiscono la dimensione degli ambiti territoriali in deroga alla disciplina statale, nella forma della legge-provvedimento. Con una previsione di carattere particolare e concreto, infatti, la Regione ha attratto alla sfera legislativa quanto affidato dalla disciplina statale all'autorità amministrativa (sent. n. 114/2017 e n. 214/2016).

La Corte afferma che, pur essendo le leggi-provvedimento compatibili con l'assetto dei poteri riconosciuto dalla Costituzione (ex multis sent. nn. 114/2017, 275/2013 e 270/2010), anche se adottate dalle Regioni (sent. nn. 289/2010, 94/2009 e 241/2008), allo Stato, nelle materie rientranti nella propria competenza legislativa esclusiva, spetta il potere di stabilire la forma e il contenuto della funzione attribuita alla Regione e, in particolare, di vietare che «la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa» (ex multis sent. nn. 20/2012 e 44/2010).

Con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della l.r. Liguria 17/2015.



	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

**Sentenza:** 9 maggio 2017, n. 165

**Materia:** contabilità pubblica; coordinamento della finanza pubblica

**Parametri invocati:** articoli 3, commi primo e secondo, 11, 97, 117, commi primo, terzo e quarto, 118, 119, commi primo e quarto, della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione Puglia

**Oggetto:** articolo 1, comma 108, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

**Esito:** infondatezza delle questioni sollevate

**Estensore nota:** Enrico Righi

**Sintesi:**

Occorre premettere che una disposizione contenuta nel comma 98 dell'articolo 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) accorda un credito di imposta alle imprese delle regioni del sud Italia che acquistino macchinari nei periodi di imposta dal 2016 al 2019.

Il primo periodo del comma 108, non impugnato, del medesimo articolo 1, provvede a dare copertura finanziaria alla minore entrata di cui al comma 98, stabilendo che le risorse provengano in parte da finanziamenti statali e in parte da finanziamenti europei.

Il secondo periodo della disposizione, quello impugnato, disciplina la regolazione contabile delle risorse nel modo che segue:


- fino a che non si realizza la concreta disponibilità dei mezzi finanziari, l'erogazione, che in realtà non è altro che una compensazione, trattandosi di un credito di imposta, si realizza mediante anticipazioni a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
- il fondo viene successivamente reintegrato, non appena le risorse diventano disponibili, attraverso imputazioni ai capitoli relativi al finanziamento dei programmi europei e nazionali, per le parti corrispondenti (si tratta in pratica delle risorse POR 2014-2020).

Secondo la Regione Puglia, il meccanismo di reintegro del fondo di rotazione sottrarrebbe alla Regione disponibilità utili per altre destinazioni di bilancio, addirittura avrebbe l'effetto di impedire il rimborso di operazioni già finanziate in conformità al POR 2014-2020, con conseguente violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla regione dall'articolo 119 della Costituzione.

La Corte inquadra il meccanismo predisposto dalla legge nella nota figura contabile della partita di giro, dunque portatrice di effetti neutri sulla disponibilità regionale. La procedura si limita a regolare l'anticipazione, temporaneamente a carico del Fondo di rotazione, poi, come già descritto, reintegrato dalle risorse POR.

In siffatte condizioni, appaiono inconferenti le argomentazioni relative ai rimborsi di spese già sostenute si in conformità al POR, ma per finalità diverse dal riconoscimento del credito di imposta, poiché il Fondo di rotazione attinge all'insieme delle disponibilità di cui alla legge istitutiva, di origine differente da quelle che lo Stato o l'Unione Europea riconoscono alle regioni per altri fini.

Conclusivamente, la Corte dichiara l'infondatezza delle questioni sollevate.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

**Sentenza:** n. 157 del 23 maggio 2017

**Materia:** Concessioni demanio marittimo

**Parametri invocati:** artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettere a), e), l) e s), della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** l'art. 2, comma 1, lettere a), c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015)

**Esito:**

- illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d);
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a).

**Estensore nota:** Beatrice Pieraccioli

### Sintesi

La legge regionale impugnata detta disposizioni destinate ad incidere sulle procedure comparative inerenti il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative per le quali è prevista una durata ricompresa tra i sei e i venti anni a seconda dell'entità e della rilevanza delle opere da realizzare, nonché in ragione dei piani di utilizzazione delle aree demaniali predisposti dalla Regione (articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante: «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, cui fa esplicito riferimento l'art. 1 della legge regionale in disamina nel perimetrare l'ambito di operatività della relativa disciplina).


Il Governo censura anzitutto la previsione contenuta nel combinato disposto delle lettere c) e d) del comma 1, dell'impugnato art. 2.

Con tali disposizioni, si prevede, alla scadenza naturale del rapporto concessorio, l'acquisizione, da parte dell'ente concedente, del «valore aziendale relativo all'impresa insistente» sull'area demaniale (lettera c). Al concessionario uscente è riconosciuto un indennizzo pari al novanta per cento del valore aziendale di riferimento, attestato da una perizia redatta da un professionista abilitato, acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione ultrasessennale; indennizzo che è fatto gravare sul concessionario subentrante, obbligato a pagarlo integralmente, prima dell'eventuale subentro (lettera d).

Il ricorso è fondato.

La disciplina concernente il rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale (da ultimo, sentenza n. 40 del 2017).

Le competenze amministrative inerenti al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo risultano conferite alle Regioni in virtù di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2017</p> <p>Enrico Righi – Regione Toscana</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Le relative funzioni sono esercitate, di regola, dai Comuni in forza dell'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni), rispetto ai quali le Regioni mantengono poteri di indirizzo (con riferimento alle attività di impresa turistico-balneare, si veda il comma 6 dell'art. 11 della legge 15 novembre 2011, n. 217, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-legge comunitaria 2010»).

Con il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) anche la titolarità dei beni demaniali in questione è stata devoluta alle Regioni (artt. 3, comma 1, lettera a e 5, comma 1, lettera a). Il trasferimento è stato tuttavia condizionato alla emanazione di specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti alla individuazione dei singoli beni e alla conseguente traslazione della relativa proprietà; decreti allo stato non adottati. E ciò rende ancora attuale la divaricazione tra titolarità dei beni demaniali in oggetto e competenze amministrative inerenti alla gestione degli stessi (si veda la sentenza n. 22 del 2013).

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime devono essere stabiliti nell'osservanza dei «principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale» (sentenza n. 213 del 2011, da ultimo ribadita dalla citata sentenza n. 40 del 2017); ambiti da ritenersi estranei, in via di principio, alle possibilità di intervento legislativo delle Regioni.

Le disposizioni oggetto di censura disciplinano due profili fondamentali dell'affidamento concessorio in disamina, tra loro strettamente collegati.


Riguardano, da un lato, la fase di cessazione – per intervenuta scadenza del rapporto – delle concessioni in essere, la disciplina delle utilità correlate all'attività di impresa e delle aspettative patrimoniali del concessionario uscente.

Riguardano, dall'altro lato, gli obblighi che dovrà assumere il nuovo concessionario in conseguenza dell'avvenuto subentro.

La disciplina legislativa statale di riferimento, contenuta nel codice della navigazione, in caso di ordinaria definizione del rapporto, non assegna alcun rilievo alle componenti economico-aziendali dell'impresa del concessionario uscente; le stesse realizzazioni non amovibili, se acquisite dal demanio ai sensi dell'art. 49 cod. nav., non comportano oneri destinati a gravare sul nuovo concessionario.

In altre parole, le disposizioni censurate, anche prescindendo dal merito delle scelte normative, introducono evidenti novità nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali conseguenti alla cessazione, per scadenza del termine, delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, differenziando la disciplina della Regione resistente da quella prevista per il resto del territorio nazionale.

Tali considerazioni portano la Corte a ritenere fondata la censura prospettata con riferimento alla citata lettera e), del secondo comma, dell'art. 117 Cost.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2017</p> <p>Enrico Righi – Regione Toscana</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

Assume, a tale fine, rilievo determinante la previsione del pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante.

La previsione dell'indennizzo di cui al citato art. 2, comma 1, lettera d), subordinando il subentro nella concessione all'adempimento del suindicato obbligo, incide infatti sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento.

La normativa regionale impugnata viola dunque la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», non essendo peraltro qualificabile come pro-concorrenziale (sentenze n. 165 del 2014 e n. 288 del 2010).

Restano assorbite le ulteriori censure proposte nei confronti dell'impugnato art. 2, comma 1, lettere c) e d).

Il Governo ha, inoltre, impugnato il suindicato art. 2, comma 1, lettera a).

La disposizione censurata subordina il rilascio della concessione all'impegno, assunto dall'assegnatario, a «non affidare a terzi le attività oggetto della concessione, fatte salve: 1) la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie ai sensi dell'articolo 45-bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione); 2) la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte dell'assegnatario stesso».

In sostanza, escluse le deroghe esplicitate, è impedito al concessionario di dare in affidamento a terzi le attività oggetto della concessione; facoltà che, invece, il codice della navigazione consente, senza limiti di sorta, purché autorizzata dall'ente concedente (art. 45-bis cod. nav.).


La questione non è fondata.

L'esercizio concessorio dei beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative include un complesso di attività svolte sull'area demaniale, con frequente suddivisione, all'interno di quelle assentite dal titolo, tra una attività principale ed altre secondarie, tipizzate, in via esemplificativa, dal già citato art. 01 del d.l. n. 400 del 1993.

Nel corso del rapporto possono verificarsi casi di sostituzione del concessionario nel godimento delle utilità che si ritraggono dall'area demaniale. Sostituzioni che possono essere oggetto di una vera e propria successione a titolo particolare (è il caso del subingresso disciplinato dall'art. 46 cod. nav., che prevede una cessione della concessione con integrale surroga del cessionario nella posizione del concessionario cedente); oppure consistere nell'attribuzione a terzi di diritti dal contenuto identico o anche solo parzialmente coincidente con quelli assentiti dal titolo (perché riguardano una o più delle attività accessorie che ineriscono all'area), così da permettere una gestione indiretta ed anche frazionata delle attività correlate alla concessione. E ciò senza che muti necessariamente la figura soggettiva del concessionario (è il caso dell'affidamento ai sensi del citato art. 45-bis cod. nav.).

In tutti questi casi è comunque imprescindibile la preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente.

La disciplina statale di riferimento, nella parte in cui subordina l'affidamento a terzi (locuzione di contenuto ampio, capace di includere tutte le ipotesi indicate dal ricorrente)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---


alla preventiva autorizzazione della concedente, attrae tali profili della vicenda concessoria nell'ambito del diritto pubblico: la possibilità di affidamento a terzi, prevista in linea di principio, rimane infatti condizionata a valutazioni che restano di esclusiva competenza dell'amministrazione chiamata alla gestione dell'area demaniale.

La legge regionale in questione, del resto, come recita il preambolo, persegue la finalità di impartire linee di indirizzo ai Comuni costieri, quali enti cui l'art. 27 della legge regionale della Toscana 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) affida funzioni amministrative nell'ambito delineato dal citato art. 03, comma 4-bis del d.l. n. 400 del 1993.

In questa cornice, la norma censurata si inserisce a pieno titolo nell'ambito delle già descritte competenze amministrative e di indirizzo ascritte alle Regioni in materia di demanio marittimo, senza sconfinare nel titolo di competenza esclusiva – l'«ordinamento civile» – evocato a sostegno della censura.

All'amministrazione competente spetta infatti il potere di assentire l'affidamento a terzi, sia dell'attività principale sia di quelle secondarie ed accessorie. Con la disposizione censurata la Regione ha esercitato, in via generale, le prerogative di sua pertinenza, restringendo a monte le possibilità di gestione indiretta delle iniziative economiche di rilievo principale legate all'area demaniale concessa in uso.

Di qui la non fondatezza della relativa questione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

**Sentenza:** 11 aprile 2017, n.150

**Materia:** ricollocazione del personale delle province e città metropolitane

**Parametri invocati:** articoli 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettere g) e p), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione

**Giudizio:** conflitto di attribuzione tra enti

**Ricorrente:** Regione Puglia

**Oggetto:** circolare n. 1/2015 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»,

**Esito:**- inammissibilità del ricorso con riferimento al passo relativo al comma 421 dell'articolo 1 della l.190/2014

- rigetto, per la parte restante, del ricorso

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli


#### **Sintesi:**

La Regione Puglia ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione ad alcuni passi della circolare in oggetto, considerati lesivi delle attribuzioni regionali, con riferimento agli articoli 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettere g) e p), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione.

La circolare costituisce una nota interpretativa ed esplicativa dei commi 420, 421, 422, 423, 424 e 427 dell'articolo 1 della legge 190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 2015-)

In primo luogo la ricorrente chiede di accertare che non spettava allo Stato (al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie), il potere di adottare la circolare 1/2015, con particolare riferimento, nella parte concernente il comma 421 dell'articolo 1 l. 190/2014, al passo che sarebbe innovativo rispetto alla previsione legislativa (la quale non disponeva nulla in ordine alla destinazione del residuo personale delle Province e delle Città metropolitane), poiché sancisce il principio della necessaria ed esclusiva destinazione del personale residuo di Province e Città metropolitane allo svolgimento delle funzioni fondamentali come individuate dalla legge 56/2014.

Esso contrasterebbe con l'articolo 117, secondo comma, lettera p), e quarto comma Cost., ledendo la competenza legislativa della Regione in materia di organizzazione amministrativa degli enti locali e del terzo e quarto comma, in quanto verrebbe precluso al legislatore regionale di esplicitare la propria discrezionalità nell'allocazione delle funzioni; comporterebbe altresì la lesione del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse di cui all'articolo 119, quarto comma, Cost. e dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 118 Cost., non potendo la legge regionale

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

applicare gli stessi nel riordino delle funzioni a fronte dei limiti alla riallocazione del personale imposti dalla circolare.

Per quanto concerne il passo relativo al comma 422, la circolare n. 1/2015 avrebbe innovato la previsione legislativa cui da attuazione grazie al richiamo a due precetti che dovrebbero essere seguiti nel processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali e nel correlato processo di ricollocazione del personale soprannumerario per effetto della riduzione della dotazione organica:

- il principio secondo il quale la Regione dovrebbe riallocare a se stessa le funzioni esercitate fino ad oggi dalle Province sulla base di una delega regionale;
- il principio secondo il quale la Regione sarebbe tenuta a riassorbire non genericamente una quota del personale in mobilità corrispondente al fabbisogno per l'esercizio di dette funzioni, ma quel personale che in concreto le esercitava.

Ciò, secondo la ricorrente, violerebbe gli articoli 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost. incidendo sull'allocazione delle funzioni amministrative nelle materie regionali, affidata alla competenza legislativa regionale in base agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost. nonché sulla materia dell'organizzazione amministrativa regionale. La circolare violerebbe anche gli articoli 97, secondo comma, 114, secondo comma, 117, sesto comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto, imponendo l'obbligo di assorbimento proprio del personale che svolgeva le funzioni esercitate dalla Provincia su delega regionale, verrebbe determinata una lesione alla potestà di autorganizzazione della Regione, cui è precluso preferire l'assorbimento di unità di personale aventi differenti specializzazioni professionali.

La violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., deriverebbe, infine, dall'imposizione dell'obbligatoria riallocazione a livello regionale di funzioni ad oggi svolte dalle Province (sia pure sulla base di una delega a suo tempo operata dalla Regione).


Per la parte concernente il comma 424, la Regione ricorrente censura il passo: *nonché enti da queste dipendenti*.

Il primo periodo del citato comma 424 prevede che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità». Il secondo periodo, invece, impone alle Regioni ed agli enti locali di destinare «esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario».

Per la parte attuativa del comma 424, il novum sarebbe dunque rappresentato dalla priorità che viene imposta a beneficio dei vincitori di concorso rispetto al personale soprannumerario degli enti di area vasta, collocati, invece, sullo stesso piano nella legge 190/2014.

Il venir meno della possibilità di scelta, da parte della Regione, tra le due categorie di soggetti, violerebbe l'articolo 117, secondo comma, lettera p), e quarto comma, Cost., in



	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

quanto lo Stato difetterebbe di competenza per disciplinare il personale degli enti locali e delle Regioni.

Il contrasto con l'articolo 119, quarto comma, Cost., nonché con gli articoli 3, primo comma, e 97, secondo comma, Cost. deriverebbe dall'introduzione di un ulteriore fattore di irrigidimento rispetto alla disciplina di cui al comma 424, già impugnato, in quanto ridurrebbe ulteriormente la possibilità di scelta dell'amministrazione, imponendo un prestabilito ordine di priorità tra le categorie di soggetti individuate dalla norma.

La Corte giudica inammissibile il conflitto di attribuzione con riferimento al comma 421, poichè il passo della circolare relativo ad esso è privo di portata innovativa rispetto alla disposizione, che è peraltro stata già oggetto di questione di legittimità costituzionale dichiarata non fondata (sent. 159/2016). Secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Corte, infatti, occorre che la lesione della competenza derivi immediatamente dall'atto denunciato e che il conflitto non può riguardare atti esecutivi di altre disposizioni oggetto di precedenti questioni di legittimità costituzionale, decise con sentenza nel senso della non fondatezza.

Per quanto concerne i rimanenti passi della circolare, la Corte valuta il merito delle questioni alla luce della propria giurisprudenza sugli interventi legislativi statali in merito agli enti territoriali di area vasta che, secondo la Corte stessa, conduce ad una pronuncia di non fondatezza del ricorso.


Tutti i passi della circolare oggetto di censura altro non sono, infatti, che dei *segmenti attuativi* della riforma delle Province, in quanto tesi a disciplinare aspetti più specifici, estranei alla disciplina generale della fonte legislativa.

Anch'essi, pertanto, sono riconducibili all'esercizio della potestà statale fondata sugli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), Cost. e, sono in linea con il riordino delle Province e delle Città metropolitane di cui alla legge 56/2014.

In particolare: per il passo della circolare concernente il comma 422, nella sentenza 159/2016 è stato chiarito che il comma 427 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 esclude il contrasto con l'articolo 118 Cost., in quanto in esso si è previsto un meccanismo che permette alle Regioni – a conclusione del procedimento di mobilità – di attribuire alle Province e alle Città metropolitane le funzioni non fondamentali, in attuazione del principio di sussidiarietà e adeguatezza.

Tale previsione, unitamente al dettato dell'articolo 4 del d.P.C.m. 26 settembre 2014 esclude la violazione di tutti i parametri invocati, con riferimento al rischio per le regioni di vedersi preclusa la possibilità di ricercare le professionalità adeguate alle esigenze funzionali.

In ordine all'estensione agli enti dipendenti delle Regioni del vincolo, di cui al comma 424 dell'articolo 1 legge 190/2014, di attingere, per le assunzioni a tempo indeterminato, solamente dalle graduatorie di vincitori di concorso vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità del 2015, ovvero dal personale di Città metropolitane e Province messo in mobilità, la sentenza 202/2016 ha escluso, secondo la Corte, che quest'ultima disposizione abbia imposto un vincolo di destinazione alle risorse finanziarie regionali. Essa infatti non devia le risorse trasferite dallo Stato alle Regioni verso un impiego che implica la sovrapposizione di un indirizzo politico centrale a quello

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2017 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

locale, ma si limita a incidere sulle risorse di cui le Regioni già dispongono volte alla assunzione a tempo indeterminato di personale.

Le previsioni di cui al comma 427 dell'articolo 1 della legge 190 e del d.P.C.m. 26 settembre 2014 consentono poi di escludere il rischio, lamentato dalla Regione, dell'assorbimento di personale non qualificato e della conseguente preclusione di una coerente ed efficiente organizzazione degli uffici. Ciò porta quindi a negare il contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.

La ricorrente, sempre con riferimento alla parte della circolare concernente il comma 424, censura, infine, la previsione che, nell'ambito dei soggetti destinatari delle assunzioni a tempo indeterminato, sia data la priorità ai vincitori di concorso rispetto al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A parte, anche in questo caso la riconducibilità della materia alla competenza legislativa esclusiva statale, le argomentazioni della sentenza 202/2016 relative alla mancata incidenza dello Stato sulla scelta della destinazione delle risorse, sopra ricordate, portano ad escludere la violazione dell'articolo 119 Cost.

In particolare, analogamente a quanto esposto in ordine al profilo relativo al precedente passo concernente il comma 424, la violazione degli articoli 3 e 97 Cost. è scongiurata dal comma 427 articolo 1 della legge n. 190/2014 e dall'articolo 4 del d.P.C.m. 26 settembre 2014, che recuperano il potere di scelta delle Regioni nella materia.

In conclusione, la riconduzione della disciplina censurata agli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), Cost. e il mancato contrasto con gli articoli 3, 97, 118 e 119 Cost., comportano la non fondatezza del conflitto in oggetto.